

## AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 49 CPA

**In ottemperanza dell'ordinanza del T.A.R. Lazio – Sez. I Bis n. 1825/2020, resa sul giudizio iscritto al numero di ruolo generale 12628/2019.**

Il sottoscritto Avv. Claudia Caradonna (C.F. CRDCLD83H61H700E, [avv.claudiacaradonna@pec.it](mailto:avv.claudiacaradonna@pec.it), fax 0916251857), nella qualità di difensore del Sig. **De Maria Gianluca** nato a Caserta il 6 luglio 1994 (C.F. DMRGLC94L06B963O) e residente a Capua (CE) in via Brezza Coop. Arcipelago snc, nel giudizio

### CONTRO

il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, la Commissione per gli accertamenti psico-fisici e nei confronti - n.q. di controinteressato - del Sig. Merola Matteo (non costituito in giudizio)

### **PROVEDE ALL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PER PUBBLICI PROCLAMI RAPPRESENTANDO QUANTO SEGUE:**

#### **1) INDICAZIONE NOMINATIVA DEI SOGGETTI INSERITI NELLA GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO:**

**Controinteressati** sono tutti coloro i quali risultano inseriti nelle graduatorie finali di merito del “Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato in G.U.R.I. 4<sup>a</sup> serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019, già depositate in atti di causa e che **SI ALLEGANO AL PRESENTE AVVISO.**

**2) L'AUTORITA' GIUDIZIARIA ADITA è il TAR LAZIO sede di Roma sez. I bis;**

**3) Il NUMERO DI R.G. è il 12628/2019 Reg. Ric.**

#### **4) ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:**

- **giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici** presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. 375861/2-11 del 4 ottobre 2019 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato “...*INIDONEO al concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale*” in quanto presenta “*valori di composizione corporea non compatibili con quelli previsti dal D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207*”;
- **graduatoria di merito, da approvarsi**, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudica l'utile

collocamento di parte ricorrente;

- **atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione** e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi i verbali e gli accertamenti medici afferenti all'accertamento dei parametri fisici nel concorso in oggetto, nella parte in cui risulta indicato un indice di massa grassa del 26 %;

- ove occorra e per quanto di ragione, **D.P.R. n. 207/2015, nonché della Direttiva Tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare** recante *“modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici”* emanata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015 n. 207;

- ove occorra e per quanto di ragione, **D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa**, insieme ai relativi allegati, concernente la *“Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”*;

- ove occorra e per quanto di ragione, **art. 10, comma 8, del bando di concorso**, nella parte in cui dispone che *“il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali”*;

- ove occorra e per quanto di ragione, **“Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale”** pubblicate nella G.U.R.I. – 4<sup>a</sup> serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019;

- ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

\*\*\*\*\*

##### **5) SUNTO DEL GRAVAME (CON LE RELATIVE CONCLUSIONI)**

Con ricorso proposto avverso il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri e la Commissione per gli accertamenti psico-fisici, incardinato innanzi al Tar del Lazio (numero di ruolo generale 12628/2019) il ricorrente ha impugnato i predetti atti chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare.

Esponeva **in fatto** di avere partecipato al concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale - indetto con bando del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri del 15 marzo 2019, pubblicato nella G.U.R.I. 4<sup>a</sup> serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019 - quale civile ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera b) del bando di concorso sopra

citato.

Il ricorrente, dopo avere superato le prove scritte di selezione nonché le prove di efficienza fisica, veniva ritenuto non idoneo (con comunicazione del 4 ottobre 2019, notificata *brevi manu*) dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici con la seguente motivazione “*presenta valori di composizione corporea non compatibili con quelli previsti dal D.P.R. 17 dicembre 2015 n. 207*”.

In via riassuntiva si rammenta che il gravame è stato affidato al seguente **motivo di diritto**:

**ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRONEA VALUTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO SOTTO IL PROFILO DELL’INSUSSISTENZA DEI MOTIVI OSTATIVI ALL’ASSUNZIONE, DIFETTO E INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA ED ERRORE SUL METODO DI ACCERTAMENTO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 207 DEL 17 DICEMBRE 2015 E SS.MM.II., NONCHÉ DELLA DIRETTIVA TECNICA EMANATA AI SENSI DEL D.P.R. N. 207/2015. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 90 DEL 15 MARZO 2010. ILLOGICITÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 E SS. MM. II.**

Il ricorrente, precisamente lamentava l’illegittimità del provvedimento di esclusione poichè era stato giudicato “*inidoneo*”, con profilo sanitario non compatibile con quello previsto poichè “*presenta valori di composizione corporea non compatibili con quelli previsti dal D.P.R. 17 dicembre 2015 n. 207*”.

Tale illegittimità è emersa, *in primis*, dall’evidente scostamento tra i valori della massa grassa rilevati in sede concorsuale e quelli risultanti dagli esami ai quali si è sottoposto nell’immediato il candidato. Ed infatti, in ragione della incompatibilità tra i risultati e della sicura rilevanza qualitativa della misurazione – in primis - presso le Strutture Pubbliche, è emersa l’inattendibilità della misurazione effettuata in sede concorsuale, secondo la quale il candidato avrebbe un indice di massa grassa pari al 26% (inattendibilità rafforzata ancor più dalla circostanza che tale valore corrisponde addirittura allo stadio iniziale dell’obesità!).

Affermava il ricorrente che, considerato che l’esame per il calcolo dei valori di composizione corporea viene effettuato con uno strumento soggetto ad uso ripetuto, la cui certificazione della idoneità del macchinario non viene riportata nei provvedimenti emanati dalla Commissione, così come – invece - richiesto dalla Direttiva tecnica “modalità tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici” emanata ai sensi del D.P.R. n. 207/2015, in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei VV.FF., è molto probabile che l’errore evidente compiuto dalla commissione possa essere dipeso dal malfunzionamento dello strumento di misurazione e ciò anche a causa della mancanza di manutenzione e della mancanza di continua

pulizia dell'impedenziometro utilizzato migliaia di volte per la misurazione della massa grassa.

## **6) RICORSO INTRODUTTIVO - CONCLUSIONI:**

- 1) **in via preliminare**, anche attraverso l'adozione di un provvedimento cautelare monocratico *ex art. 56 c.p.a.* e, poi, con provvedimento da emettersi a seguito della celebrazione della prima Camera di Consiglio utile, accogliere la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, ordinando all'Amministrazione l'adozione dei provvedimenti idonei ad assicurare l'immediata ammissione con riserva del ricorrente alle successive fasi della selezione (prove attitudinali, valutazione dei titoli e successivo corso per allievi carabinieri in ferma prefissata);
- 2) **in via istruttoria**, ove ritenuto necessario, disporre accertamento tecnico d'ufficio (C.T.U. o verifica), anche in contraddittorio, che abbia il fine di verificare la sussistenza o meno della patologia che ha determinato il giudizio di non idoneità, **anche con decreto cautelare monocratico**;
- 3) **in via istruttoria, disporre l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del presente ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco dei potenziali controinteressati, da fornirsi a cura dell'Amministrazione**;
- 4) **nel merito**, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini del concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, con ogni statuizione consequenziale;
- 5) **nel merito**, in subordine, condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno da perdita di *chance* o in forma specifica o per equivalente, per le causali e secondo le modalità di cui in narrativa;

## **7) ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON I MOTIVI AGGIUNTI**

Con atto di integrazione del contraddittorio e motivi aggiunti notificato al Ministero della difesa, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Commissione per gli accertamenti psico-fisici ed al Sig. Merola Matteo (non costituitosi in giudizio) ulteriormente si chiedeva l'annullamento previa adozione delle misure cautelari degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, nonché dei seguenti atti:

- **decreto del 29.11.2019, pubblicato il 02.12.2019, (n. 29/6-8-1- CC di prot.)** con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento ha approvato le graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 141 del 25 novembre 2019 (non conosciuto) della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

- **graduatorie finali di merito dei vincitori** del concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, di cui al verbale n. 141 del 25 novembre 2019 (non conosciuto), approvate con decreto del comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 29.11.2019 pubblicato il 02.12.2019, ed in particolare della graduatoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente;

## **8) SUNTO DELL'ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO E MOTIVI AGGIUNTI (CON LE RELATIVE CONCLUSIONI)**

In via riassuntiva si rammenta che nell'atto di integrazione del contraddittorio e motivi aggiunti al ricorso n.r.g. 12628/2019, si riproponeva integralmente il motivo di diritto indicato nel ricorso principale, **gravando le graduatorie finali di merito, una volta formalmente pubblicate.**

## **9) MOTIVI AGGIUNTI - CONCLUSIONI:**

- 1) **nel merito**, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini del concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, con ogni statuizione consequenziale;
- 2) **nel merito**, in subordine, condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno da perdita di chance o in forma specifica o per equivalente, per le causali e secondo le modalità di cui in narrativa

\*\*\*\*\*

Infine, all'esito dell'udienza del 5 febbraio 2020, il T.A.R. del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe n. 1825/2020 pubblicata l'11 febbraio 2020, disponeva

*“l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria afferente il concorso indicato in epigrafe, di interesse per il ricorrente, autorizzando sin d'ora la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione di un sunto del gravame (con le relative conclusioni), degli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché dell'indicazione nominativa dei soggetti inseriti nella graduatoria di merito del concorso in contestazione; tale incombenza dovrà essere eseguito, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente ordinanza, a cui dovrà fare, peraltro, seguito – del pari, a pena di improcedibilità – il deposito da parte del ricorrente della prova del compimento del prescritto adempimento entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento”*

**TANTO PREMESSO SI AVVISA CHE**

**La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del Tar Lazio, Roma, dell'11 febbraio 2020, n. 1825, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte di tutti i candidati inseriti nella graduatoria afferente il concorso indicato in epigrafe.**

Palermo, 17 febbraio 2020

Avv. Claudia Caradonna

**Si allegano:**

- Graduatorie finali di merito dei vincitori del concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, contenenti l'**indicazione nominativa dei soggetti ivi inseriti.**